



UNC  
CONSUMATORI.IT

## Pensione di reversibilità

18 Settembre 2018



### La domanda dei consumatori: chi ha diritto alla pensione di reversibilità e quali sono gli importi?

#### La risposta di Gianluca Timpone, dottore commercialista.

**Hanno diritto alla pensione** di reversibilità nel caso in cui ricorrano determinate condizioni i **familiari superstiti**, in caso di morte dell'assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell'INPS.

Nel caso in cui il dante causa (persona deceduta), sia titolare di pensione diretta ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione, i superstiti in questo caso avranno diritto alla **pensione di reversibilità**.

Stesso diritto spetta nella situazione in cui il lavoratore deceduto abbia maturato 15 anni di assicurazione e di contribuzione (oppure 780 contributi settimanali) ovvero cinque anni

di assicurazione e contribuzione (oppure 260 contributi settimanali), di cui almeno tre anni (oppure 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data del decesso. In questo caso, infatti, i superstiti avranno diritto alla **pensione indiretta**.

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

- il **coniuge**, anche se separato legalmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno periodico divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il coniuge che passa a nuove nozze perde il diritto alla pensione ai superstiti, ma ha diritto a un assegno una-tantum pari a due annualità (articolo 3, decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.

Con l'entrata in vigore della legge del 20 maggio 2016, n. 76, a decorrere dal 5 giugno 2016, il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuta anche in favore del componente superstite dell'unione civile.

Hanno inoltre diritto **i figli ed equiparati** che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo. Per i figli ed equiparati studenti che non prestino lavoro retribuito e siano a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell'università.

I figli ed equiparati studenti che, alla data della morte del dante causa, prestino lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'Assicurazione Generale Obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sono considerati figli ed equiparati:

- i figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- i figli non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del codice civile;
- i figli non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- i figli riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto;
- i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge;
- i nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- i figli postumi, nati entro il 13° giorno dalla data di decesso del padre (in tale

fattispecie la decorrenza della contitolarità è il primo giorno del mese successivo alla nascita del figlio postumo).

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai **genitori dell'assicurato o pensionato** che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.

In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai **fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato** che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.

La pensione ai superstiti **decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato** e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- 60% per il coniuge senza figli;
- 80% per il coniuge con un figlio;
- 100% per il coniuge con due o più figli.


Qualora abbiano diritto a pensione i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

Aliquote di reversibilità

<b>Soggetti superstiti</b>	<b>Percentuale</b>
un figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%
un genitore	15%
due genitori	30%
un fratello o sorella	15%
due fratelli o sorelle	30%
tre fratelli o sorelle	45%
quattro fratelli o sorelle	60%
cinque fratelli o sorelle	75%
sei fratelli o sorelle	90%
sette fratelli o sorelle	100%

La domanda deve essere presentata **online** all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite patronato ossia Caf oppure contattando direttamente il dal call center inps raggiungibile al numero 803164.



**Vuoi saperne di più sui temi fiscali? Ti chiedi cosa può fare un cittadino in vista di un pignoramento, di un fermo amministrativo di un suo bene o del sequestro di un immobile? Scopri di più nel libro di Gianluca Timpone: "Dammi tregua - In un sistema economico in continua evoluzione non vi è nulla di sicuro... tranne le tasse"**

**Vuoi fare anche tu una domanda al nostro esperto? Scrivi a [esperto@consumatori.it](mailto:esperto@consumatori.it), ricordandoti di mettere in oggetto "commercialista". I quesiti più interessanti saranno selezionati per avere una risposta in questa rubrica, continua a seguirci!**